

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia


A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

L'editoriale del Segretario

La Corte di Strasburgo boccia la prescrizione.

Lo ha sancito nella sentenza del 29 marzo 2011 sez. II, ricorso n.47357/08 nei confronti dell'Italia, ritenendo che il sistema delle



prescrizioni violi la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, allorché impedisce la comminazione di una punizione a chi si è reso responsabile di un illecito penale.

Se questo è riferito alla prescrizione ordinaria, cosa penseranno a Strasburgo di quella del processo cosiddetto "breve"?!?!

angelo galante

SOMMARIO

Tanto tuono' che piovve... pag.1

La riforma tradita pag.2

Fiscalità immobiliare del professionista pag.5

In tema di formazione obbligatoria pag.7

Evento formativo 20.05.2011 pag.7

Allegato:

PROTOCOLLO DELL'AFL PER ADIRE LA PROCEDURA DI MEDIA CONCILIAZIONE PRESSO L'ORGANISMO ATTIVATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Tanto tuonò che piovve...

Requiem per la centralità della giurisdizione

di ENZO NAPOLITANO

Come dire: avvocati, se la media-conciliazione vi sembra poco... attendetevi di peggio!

Il 24 marzo scorso è stato licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato il DDL n. 2612 pomposamente intitolato Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario, ma di fatto indicato dalla generalità dei media (col tacito consenso, è evidente, dei suoi fautori, propugnatori e sostenitori, primo fra i quali il Ministro Alfano) come provvedimento sullo <<smaltimento delle cause civili arretrate>>, formula che così semplifica la definizione che lo stesso ministro ne dà nella relazione al provvedimento, che lo qualifica "disposizioni necessarie per consentire la riduzione del contenzioso civile pendente".

Completezza impone, poi, di menzionare il termine "rottamazione" entrato nel lessico corrente di noi avvocati.

La lettura del ddl e della sua relazione lasciano pochi dubbi sul fatto che dirne tutto il male possibile è come sparare sulla croce rossa.

La prima è più immediata impressione è che il governo abbia fatto la stessa operazione di quando (si era in periodo di inflazione selvaggia) per evitare l'aumento della scatola dei cerini - e così ingannare consumatori e paniere statistico - ne lasciò invariato il prezzo in cento lire riducendo i cerini contenuti all'interno della scatola da 100 ad 80.

Così col ddl in parola: per dare maggiore "efficienza" alla giustizia civile se ne limita ferocemente l'accesso con il deterrente dell'aumento spropositato dei costi. E se si coniuga questo intervento programmatico con quello attuato della media-conciliazione, la conclusione è bell'e delineata: requiem per la centralità della giurisdizione intesa come ineludibile diritto costituzionale del cittadino.

Vediamone in dettaglio - e pur con la sommarietà necessitata dalla ristrettezza dello spazio editoriale di questo foglio - i punti più negativamente incisivi:

1) Arruolamento straordinario di 600 giudici ausiliari (che in prosieguo per brevità chiameremo GAUS) a cui affidare la definizione dei procedimenti civili dichiarati prioritari (quindi non solo quelli arretrati, si badi bene).

1.a) Non trova giustificazione - se non a fini palesemente, e pregiudizialmente, discriminatori - l'esclusione degli avvocati a vantaggio "esclusivo" di magistrati e avvocati dello stato a riposo; di certo la scelta non può essere stata dettata da una presunta maggior competenza ed affidabilità giuridica nel decidere, chè, se così fosse, non si avrebbe una realtà giudiziaria in cui la fatica cirenaica di oltre metà della giustizia ordinaria corrente grava, e per di più con emolumenti di consistenza elemosiniera, su migliaia di GG.OO.T. e GG.d.P. Senza, peraltro, dimenticare l'esperienza dei GG.OO.AA., avvocati
(*Continua a pag.3*)

LA RIFORMA TRADITA ...

Ovvero, come ti allungo la durata del processo di un anno (o giù di lì).

di **LINO SPEDICATO**

Con la riforma del 2005 (D.L. 273/05, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06), il legislatore era intervenuto pesantemente sulla disciplina delle prime udienze del processo civile, destinate alla definizione del thema probandum, fino a quel momento regolata dalla precedente riforma del 1990 (L. 353/90). L'art. 183 c.p.c., rimasto in vigore fino al 28 febbraio 2006, prevedeva che nella prima udienza di trattazione (così era rubricato l'articolo), il giudice interrogasse le parti liberamente e, ove la natura della causa lo consentisse, tentasse la conciliazione. Che, inoltre, chiedesse alle parti i chiarimenti necessari e indicasse le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritenesse opportuna la trattazione.

Per quanto riguarda le parti, per converso, all'attore era consentito proporre le domande e le eccezioni rese necessarie dalla domanda riconvenzionale o dalle eccezioni del convenuto e chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo se ciò era dipeso dalla difesa del convenuto. Ad entrambe era poi consentito di precisare e modificare le domande e le eccezioni proposte o chiedere un termine a tal fine e un ulteriore termine per le relative repliche.

Il successivo art. 184 (deduzioni istruttorie) prevedeva l'ammissione dei mezzi istruttori, ma ciò non avveniva mai perché alle parti, che se ne servivano regolarmente, era consentito chiedere un primo termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova e un secondo termine per l'eventuale indicazione della prova contraria.

Come s'intuisce facilmente e come

abbiamo avuto modo di sperimentare giorno per giorno frequentando le aule dei processi civili, una disciplina abbastanza farraginoso la cui conseguenza più immediata era che, a distanza di più di due anni dall'introduzione del processo, l'istruttoria non era ancora iniziata, con tutte le conseguenze del caso nell'ipotesi di acquisizioni istruttorie non ripetibili (si pensi, ad esempio, al testimone che muore o a una consulenza tecnica non disposta tempestivamente). Farraginosità



alla quale, invero, se la memoria non mi inganna, aveva contribuito anche la classe forense, quando, nelle discussioni che precedettero la riforma del 1990, si obiettò che fosse necessario consentire al convenuto di recuperare il tempo per predisporre la propria difesa e reperire i mezzi di prova, dal momento che l'attore aveva avuto tutto il tempo necessario per predisporre la propria strategia difensiva. Eppure c'erano voluti ben quindici anni, durante i quali la durata dei processi e l'attesa della sentenza si erano smisuratamente allungate (invero, non soltanto per le macchinosità

procedurali), per prendere coscienza che il sistema non funzionava e per intervenire con le necessarie e opportune modificazioni.

Finalmente, con la riforma del 2005 tutte le attività diluite negli artt. 183 e 184 sono state concentrate nel novellato art. 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa) e altro ancora ha previsto il legislatore, dal termine, come al solito, non perentorio, concesso al giudice per pronunciare le ordinanze, alla possibilità di comunicazione delle ordinanze alle parti a mezzo telefax o posta elettronica.

In particolare, il settimo comma dell'art. 183 dispone che "Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni".

Invero, se la prima parte dell'articolato appare a chi scrive difficilmente applicabile (a meno che non si ipotizzi che il giudice istruttore giunga preparato alla prima udienza di trattazione della causa e, soprattutto, che le parti non richiedano l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183), la seconda parte non lascia adito a dubbi e impone al giudice di riservarsi subito l'ordinanza, da pronunciare entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine concesso alle parti ai sensi del precedente comma sesto (i famosi 30+30+20).

Che non vi sia spazio per la fissazione di *(Continua a pag.6)*

Tanto tuonò che piovve...

(segue da pag. 1)

in pensione, che in soli cinque o sei anni sono stati capaci di smaltire uno smisurato arretrato accumulatosi nel corso di decenni.

1.b) Ancor meno condivisibile, poi, è la proporzionalità dei nominandi GAUS, previsti in numero di 600, con l'entità dell'arretrato da smaltire, fermo restando quanto già detto, e cioè che nel ddl non v'è cenno ad una presunta destinazione "esclusiva" dei GG.AUS. alla definizione dei soli procedimenti già pendenti e non anche dei sopravvenuti. Ma facciamo finta che i GG.AUS. vengano impiegati solo per lo smaltimento dell'arretrato, come fu per i GG.OO.AA. L'arretrato, stando ai numeri diffusi dallo stesso dicastero di via Arenula, ammonterebbe a circa 6.000.000 di procedimenti. Ora, se restiamo ai numeri, per smaltire l'arretrato, ogni GAUS dovrebbe smaltire 10.000 (diecimila, non avete sbagliato a leggere) procedimenti, per una durata che, ad una media "produttiva" che neanche Stakanov potrebbe attuare a più di 300 procedimenti l'anno, è di 33 anni. Si obietterà: ci vuole il tempo che serve, ma bisogna pur cominciare. Giusto! Ma se il compenso previsto è fissato in 200 euro per sentenza, con un tetto massimo di 20.000 euro l'anno, ciò comporta che redatte 100 sentenze, ogni sentenza eccedente sarebbe attività prestata gratuitamente!!! Allora, si accettano scommesse:

i) quanti GG.AUS. effettivi accetteranno di svolgere tale compito, dal momento che magistrati ed avvocati dello stato a riposo godono (felices..., per dirla con Orazio)

di pensioni laute, se non lautissime al cui confronto - è ragionevole presumere - l'emolumento aggiuntivo previsto per l'attività ausiliaria sarebbe davvero poco ...stimolante?

ii) Ma soprattutto, quanti di quelli che accetteranno di farlo, stenderanno più di 100 sentenza all'anno, tenuto conto del meccanismo del tetto economico fissato che di fatto determinerebbe la "gratuità" dell'attività di definizione dei giudizi eccedente il numero di 100 sentenze?

iii) Ed infine, tale "innovazione" sarà davvero efficace - e, nell'affermativo, come - per evitare che riparta l'accumulazione di nuovo arretrato, come accadde dopo l'istituzione delle Sezioni Stralcio?

2) Sentenza "breve" e motivazione "a richiesta". Questa, poi, è la parte più sconvolgente per l'attuale assetto processuale del giudizio civile. Il comma 2 dell'art. 5 del ddl introduce una serie di modifiche al c.p.c. aggiungendo un quater al Capo III. In

buona sostanza la principale delle disposizioni innovative è quella che introduce, con l'art. 281-decies, la Motivazione breve della decisione. In forza di tale norma, <<Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle



memorie di replica di cui all'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve. All'udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è

fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.>> Ma l'art. 281-decies non si ferma qui, prosegue: <<Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data

immediata comunicazione alle parti costituite. Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può

essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma.>> Tale norma, poi, è integrata dall'art. 7 dello stesso ddl che aumenta del 50% il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e fa carico a chi richieda la motivazione estesa della sentenza ex art. 281-decies di provvedere al "...contestuale pagamento del contributo unificato per il successivo grado di giudizio." Riepilogando in maniera stringata e brutale, se passerà questo ddl il futuro della giurisdizione civile nelle nostre curie giudiziarie resterà così delineato:

(Continua a pag. 4)

...Sentenza "breve" e motivazione "a richiesta". Questa, poi, è la parte più sconvolgente per l'attuale assetto processuale del giudizio civile....

Tanto tuonò che piovve...

(segue da pag. 3)

2.a) Le cause – dopo la scrematura obbligata ed ipercostosa della media-conciliazione, dalla quale speriamo ci salvi la Corte Costituzionale – saranno decise da giudici ausiliari con sentenze che, omesso la declinazione dello svolgimento del processo, come già consente ora di fare l'art. 132 comma 2 n.

4 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 45 comma 17 della l. n. 69 del 2009, si limiteranno ad “enunciare” sommariamente il fatto ed il/i principio/i di diritto applicato/i, anche con il solo (esclusivo dice la norma) riferimento a precedenti conformi;

2.b) La parte soccombente sarà costretta, senza aver letto la motivazione, che non c'è, a decidere “al buio” se proporre impugnazione ed in tal caso potrà chiedere che il giudice stenda una motivazione degna di questo nome pagando subito, contestualmente al deposito della richiesta, il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione (aumentato con effetto immediato del 50%), contributo che non solo non gli sarà restituito se poi, alla luce della motivazione resa, deciderà (com'è suo diritto) di non impugnare, ma non potrà neppure essere imputato al giudizio di impugnazione, per il quale, se mai gli resteranno ancora forza e volontà di impugnare, dovrà pagare un altro contributo unificato, almeno stando al testo del ddl; in definitiva, dunque, chi vuole la motivazione deve pagarla! Ma il pagamento dell'originario contributo unificato non era anche comprensivo della motivazione?

2.c) Bastasse! La richiesta di motivazione dovrà essere depositata nel termine perentorio - ça va sans dire, per i difensori i termini sono solo tali - di 15, diconsi quindici, giorni dal deposito della sentenza breve; pensate ai tempi che talvolta sconta l'avvocato per rintracciare il cliente, magari perso di vista dopo anni e anni di causa, conferire e spiegare, lascirgli un ragionevole e comprensibile spatium deliberandi, senza considerare, perché no, il rischio di doversi rendere anticipatorio del costo del contributo per chiedere la motivazione estesa, unico modo per impedire il giudicato breve di 15 giorni;

2.d) posto che si superi questo “percorso di guerra”, nulla impedirà poi al giudice dell'impugnazione di emettere, a sua

volta, “sentenza breve” ex art. 281-decies con conseguente reiterazione del meccanismo infernale per termini e per gabelle (ricordate il gabelliere del film Non ci resta che piangere? Dove andate, cosa portate, quanti siete, un fiorino!!!).

La ristrettezza di spazio non consente di affrontare anche tutti gli altri – moltissimi - aspetti negativi di questo ddl, tutti lontani da legittime finalità efficientiste dell'ormai quasi

....La parte soccombente sarà costretta, senza aver letto la motivazione, che non c'è, a decidere “al buio” se proporre impugnazione ed in tal caso potrà chiedere che il giudice stenda una motivazione degna di questo nome pagando subito, contestualmente al deposito della richiesta, il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione.....

paralitico apparato giudiziario civile ed invece introduttivi di termini ridotti (la “sentenza breve” passa in giudicato dopo 15 giorni dalla sua pronuncia) o di nuovi adempimenti, tutti assoggettati sempre a termini perentori. Senza considerare quanto di sospetta marca anti-

avvocati sia quell'onere, previsto dall'art. 4 del ddl per i procedimenti pendenti in Cassazione ed in Corte d'Appello da oltre due anni, di deposito – sempre in un termine perentorio – della “istanza di persistenza dell'interesse alla trattazione della causa” sottoscritta personalmente dalla parte, nell'evidente convincimento che quell'istanza, se sottoscritta dal solo difensore, sarebbe “poco affidabile” quanto alla effettiva fedeltà rappresentativa dell'avvocato rispetto alla volontà della parte di conseguire una risposta di giustizia.

Lo spazio tiranno impone di concludere, e lo faccio prendendo atto dell'unico elemento positivo che al momento appare all'orizzonte: un'unità d'intenti fra i due organismi esponenziali dell'avvocatura, quella istituzionale – il CNF – e quella politico-rappresentativa – l'OUA – che, ancorché con separati documenti (reperibili sui rispettivi siti internet), hanno bocciato questo ddl senza se e senza ma, invitando in buona sostanza, con la fermezza e la severità del caso, il governo ed il Parlamento ad astenersi dal varare questa nuova legge, vera e propria iattura per il diritto dei cittadini, soprattutto i meno abbienti, ad avere risposta certa ed in tempi ragionevoli alla loro domanda di giustizia.

Se l'avvocatura farà sentire unitariamente la propria voce, senza sterili e sciocche divisioni al suo interno, forse riuscirà ad avere un ruolo incisivo nel conservare al nostro paese una “giustizia giusta” che, in conformità al dettato costituzionale, stia dalla parte del cittadino-utente e non solo dalla parte dei suoi operatori.

enzo napolitano

Fiscaltà immobiliare del professionista

Deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, e delle spese di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento



di **FRANCO PERRONE**

L' art. 54 del T.U.I.R.(1) ha subito nell'ultimo decennio varie modifiche, determinate dalla volontà del legislatore fiscale di far convergere la disciplina relativa alla determinazione del reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni verso quella relativa alla determinazione del reddito d'impresa. Le modifiche hanno riguardato le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, gli ammortamenti e i canoni leasing relativi ad immobili, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione relative a beni immobili, le spese relative a mezzi di trasporto, le spese relative a servizi di telefonia, la cessione della clientela e i rimborsi spese di vitto e alloggio anticipate dal committente (L.F. 2007). Limitiamo il nostro intervento all'immobile adibito a studio professionale ed ai (muted) criteri di deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, e delle spese di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento.

Quote di ammortamento e canoni leasing

Con la Finanziaria 2007(2) viene modificato il comma 2 dell'art. 54 del TUIR, con il riconoscimento del diritto di dedurre dal reddito quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione, al costo dei beni, dei coefficienti tabellari di cui a D.M. 31-12-1988 (3), nonché di dedurre, per gli immobili detenuti in leasing, i corrispondenti canoni maturati nel periodo d'imposta, a condizione che la durata contrattuale non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con il D.M. 31.12.1988

“e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici” anni.

Tale disciplina riguardava gli immobili acquistati (anche con leasing) nel periodo da 1-1-2007 a 31-12-2009 (con riduzione ad un terzo degli importi deducibili in detto triennio).

Alla luce della legislazione esistente all'epoca, pertanto, la situazione, con riferimento alla data di acquisto o di costruzione dell'immobile, è quella di cui alla tabella in calce.

Per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 e per i contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dalla stessa data non è deducibile alcuna quota di ammortamento o canone di locazione finanziaria. Continuano ad essere deducibili, invece, le quote di ammortamento i canoni di leasing relativi agli immobili acquistati e ai contratti stipulati fino al 14 giugno 1990.

Spese di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento.

La Legge Finanziaria 2007 ha apportato notevoli modifiche alla normativa in materia di spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione relative agli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni.

In precedenza, infatti, per gli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, erano disciplinate soltanto le spese relative al loro ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione **straordinaria**, ed erano deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui erano state sostenute e nei quattro successivi; nulla era previsto per le spese di **manutenzione ordinaria**, che venivano dedotte nell'anno di pagamento (in base al principio di cassa di cui al comma 1 dell'art. 54 del TUIR).

La L.F. 2007 non distingue più tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma tra spese di manutenzione di natura **incrementativa e non**(4), facendo ancora convergere la *(Continua a pag.6)*

(1)D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(2) Art. 1, comma 334, lettera c), L. 27-12-2006, n. 296: Modifica dell'art. 54 del TUIR. Prima della modifica, il testo dell'art. 54 del TUIR era: “Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, ... sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento”. Dopo la modifica: “Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, ... sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento”. Art. 1, comma 335, L. 27-12-2006, n. 296: “Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria ... si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009”.

(3)Edifici: 3%

(4)Art. 1, comma 334, lettera c), L. 27-12-2006, n. 296: “Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di riferimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.”

Fiscaltà immobiliare del professionista

(segue da pag. 5)

disciplina relativa alla determinazione del reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni verso quella relativa alla determinazione del reddito d'impresa (il principio, infatti, è quello previsto per i redditi d'impresa, ex art. 102, comma 6, TUIR).

Ciò comporta che le c.d. spese **non incrementative** (in quanto, per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono) sono deducibili, nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, nel limite del 5 per cento del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio

dell'anno dal "Registro dei beni ammortizzabili".

L'eventuale eccedenza da detto limite resta deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Per quanto riguarda le spese c.d. **incrementative**, nel silenzio del legislatore, è da ritenere che le stesse vadano ad incrementare il costo dei beni ai quali si riferiscono, aumentandone così la quota di ammortamento.

Ovviamente, detto principio trova applicazione solo nei confronti degli immobili che abbiano diritto alla deduzione delle quote di ammortamento (come da prospetto).

Prospetto delle quote di ammortamento dal 1985 al 2009

sino al 14 giugno 1990:	deducibilità delle quote di ammortamento maturate a partire dal 1985;
dal 15-6-1990 al 31-12-2006:	non è deducibile alcuna quota di ammortamento;
dall'1-1-2007 al 31-12-2009:	deducibilità delle quote di ammortamento (nella misura del 33,33%) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
dall'1-1-2010:	non è deducibile alcuna quota di ammortamento.

(5) Art. 1, comma 334, lettera c), L. 27-12-2006, n. 296: "Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di riferimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta

LA RIFORMA TRADITA ...

(segue da pag.2)

un'udienza interlocutoria tra quella di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa è confermato dalla lettura del successivo art. 184 che fin dalla rubrica dispone che nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'art. 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi istruttori ammessi. La stessa interpretazione dà la maggior parte della dottrina, mentre del tutto isolata è rimasta la contraria opinione di qualche pur autorevole autore. Come viene, invece, interpretato e applicato l'art. 183 almeno nel nostro tribunale (a chi scrive mancano i dati di altri tribunali, anche se alcuni colleghi ci riferiscono che il giudice istruttore si riserva l'ordinanza per provvedere sulle richieste istruttorie delle parti al termine della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa)? Sui tavoli dei giudici istruttori del nostro tribunale è dato di rinvenire il foglio della cd "prima udienza" che, nella parte riservata al giudice, contiene già prestampata l'ordinanza del giudice nei seguenti termini: " ..dato atto di quanto innanzi, assegna alle parti termini di gg.30 da oggi per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni

e delle conclusioni già proposte; un ulteriore termine di gg.30 per replicare alle domande ed alle eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; un termine di ulteriore gg.20 per la sola indicazione di prova contraria e riserva di provvedere ".

E poiché allo stato i rinvii dei giudici istruttori, se non superano l'anno, lo lambiscono, a noi sembra che, senza alcun fondamento normativo e, a quanto è dato sapere, senza alcun tentativo degli avvocati di modificare tale prassi, si è inventato il sistema di allungare la durata del processo di un anno, fissando un'inutile udienza nella quale le parti non faranno altro che insistere nelle richieste istruttorie e nelle relative opposizioni riportandosi ai propri scritti difensivi, cioè alle tre memorie nelle quali hanno precisato e modificato le domande e le eccezioni, proposto i mezzi di prova e prodotto nuovi documenti e, infine, indicato la prova contraria, ma anche replicato reciprocamente. Il tutto con buona pace per i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

lino spedicato

Approfondimenti

IN TEMA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA CONTROLLO ed AUTOCONTROLLO

di ANGELO GALANTE

Traggo spunto dall'evento formativo del 1.4.11 organizzato dalla nostra associazione, che ha visto la partecipazione di un numero di avvocati superiore alla capienza dell'aula, facendo, per tale motivo, levare la protesta di alcuni colleghi e la "raccomandazione" di alcuni consiglieri dell'Ordine.

L'aggiornamento professionale, la conservazione e l'accrescimento delle proprie conoscenze, la formazione



permanente, non costituiscono soltanto il contenuto di un dovere deontologico (art. 13 codice deont.), ma sono una vera e propria necessità per chi intende svolgere la professione con scrupolo e coeva ai tempi; è indubbio che non sia sufficiente affidare l'aggiornamento agli eventi formativi obbligatori, ma, come si legge nel nostro codice (art.13), occorre anche lo studio individuale (riviste, ricerche, confronto con colleghi, ecc.).

Dunque, l'interesse degli avvocati alla partecipazione agli eventi formativi non è dato solo dalla necessità di acquisire i crediti obbligatori, ma è - e deve essere - suscitato dalla qualità degli stessi, piuttosto che da un sistema di controllo, che, tuttavia, si deve esercitare, per dissuadere il fenomeno assolutamente marginale di chi intende fare il furbo; la presenza numerosa di avvocati ai convegni anche prima del sistema dei crediti formativi ne dà atto. D'altra parte, il fine della norma non è la formale partecipazione ad un evento, bensì che il sapere giuridico degli avvocati sia stimolato ed incrementato; non c'è alcuna sostanziale differenza tra chi è riuscito ad ottenere un attestato senza partecipare al convegno e quello che, invece, seduto in prima fila fin dall'inizio, ha sempre dormicchiato o è stato al telefono o ha fatto altro. Va bene,

dunque, l'obbligatorietà, nella misura in cui stimola all'aggiornamento professionale, ma puntiamo sulla coscienza deontologica dei Colleghi e sulla qualità degli eventi formativi.

La nostra associazione - che già prima che fossero istituiti i crediti formativi obbligatori ha dato il suo contributo all'aggiornamento professionale, grazie al puro e sacrificante volontariato dei componenti del direttivo dell'AFL ed al sostegno economico dell'Ordine - è riuscita ad organizzare eventi formativi di riconosciuto interesse e qualità, come l'evento del 1.4. scorso, che ha polarizzato l'interesse di oltre 600 colleghi comodamente seduti e degli altri, meno comodamente, in piedi ai margini della sala; non si può negare, tuttavia, che ci sia stata confusione all'esterno della sala e che alcuni colleghi, che non avendo trovato posto e non avendo effettivamente seguito, o potuto seguire, le relazioni, possano aver ricevuto l'attestazione, nonostante il dovuto controllo nel rilascio.

Orunque, sebbene il problema sia marginale (visto che la gran parte degli avvocati segue attentamente le relazioni) e collegato, in genere, ad alcuni eventi critici e molto affollati (per es. deontologia), è necessario, tuttavia, che tali situazioni non si ripropongano; a tal fine facciamo appello alla coscienza deontologica degli avvocati, piuttosto che al mero controllo, che verrà in ogni caso esercitato, affinché si ponga fine anche al fatto che alcuni colleghi stazionano nella hall in attesa della fine del convegno. Pertanto, poichè intendiamo mantenere la gratuità del servizio offerto dall'Associazione e finanziato dall'Ordine, considerati i costi che un servizio di prenotazione e controllo comporterebbe, l'unica soluzione, allo stato, è quella di non consentire l'ingresso una volta esauriti i posti a sedere, invitando i colleghi ad arrivare per tempo, a prendere posto nell'aula, a tollerare il rischio, il disagio ed il disappunto di non poter entrare qualora non ci sia più posto in aula e di non poter conseguire l'attestato, chiedendo loro di comprendere i nostri limiti operativi determinati dagli scarsi mezzi a nostra disposizione, che, tuttavia, non ci impediscono di lavorare volontariamente per rendere servizio all'avvocatura salentina.

Venerdì 20 maggio 2011

dalle ore 14:30 alle ore 19:00

Università di Lecce – Ecotekne – Centro Congressi

“Dpr 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Relatori: Avvocato Raimondo Becchis dello Studio Legale Associato Barzanò & Zanardo e il dott. Mauro Giorgino, commercialista in Lecce.

**PROTOCOLLO DELL'AFL PER ADIRE LA PROCEDURA DI
MEDIACONCILIAZIONE PRESSO L'ORGANISMO ATTIVATO
DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE (D.Lgs 28/2010)**

I - L'AVVOCATO DELLA PARTE ATTRICE, NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE, INFORMA IL PROPRIO ASSISTITO, NELLE FORME DI LEGGE, IN ORDINE ALLA 'OBBLIGATORIETA' DELLA PROCEDURA, AI RELATIVI COSTI ED ALLE EVENTUALI CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE;

II - PREDISPONE L'ISTANZA DI CONCILIAZIONE, CHE VA DIRETTA **ESCLUSIVAMENTE** ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, SECONDO I MODULI ALL'UOPO PREDISPOSTI E CON IL COSTO DI ATTIVAZIONE DELLA PRATICA DI €40;

III - L'ORGANISMO APRE LA PRATICA ED INVITA IL CONVENUTO AD ADERIRE ALLA PROCEDURA FISSANDO LA DATA DELL'INCONTRO;

IV - L'AVVOCATO DELLA PARTE CONVENUTA, CHE ABBAIA RICEVUTO LA CONVOCAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO, DARA' AL PROPRIO ASSISTITO, NELLE FORME DI LEGGE, LE DOVUTE INFORMAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA, ALLA SUA OBBLIGATORIETA', AI RELATIVI COSTI, ALLE EVENTUALI CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE E ALLA FACOLTA' DI PARTECIPARE ANCHE SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE; PREDISPORRA' ED INVIERA' UNA COMUNICAZIONE SOTTOSCRITTA DAL CLIENTE, DA INVIARE ALL'ORGANISMO ED ALL'AVVOCATO DELL'ISTANTE, CON LA QUALE SI GIUSTIFICA LA MANCATA ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN RAGIONE DEI COSTI, CHE LA PARTE NON INTENDE SOPPORTARE E DELLA PALESE INCOSTITUZIONALITA' DELLA RELATIVA NORMATIVA. TALE GIUSTIFICAZIONE SARA', POI ALLEGATA NEL PROCESSO PER GLI EFFETTI DELL'ART.116 CPC, CHE, TUTTAVIA, ALLA STREGUA DELLA SCARSA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO, RICHIEDE BEN ALTRO PER INCIDERE SULL'ESITO DELLA LITE;

V - NEL CASO IN CUI LA PARTE CONVENUTA ADERISCA ALLA Istanza di MEDIAZIONE, L'ISTANTE, CHE NON VOGLIA, COMUNQUE, PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, FARA' PERVENIRE TEMPESTIVAMENTE LA SUA COMUNICAZIONE, DA INVIARE ANCHE ALLA CONTROPARTE DI NON ADERIRE ALLA PROCEDURA (QUALORA SI RITENGA CHE LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA EQUIVALGA AD ADESIONE) E, COMUNQUE, DI NON PARTECIPARE ALL'INCONTRO;

VI - A QUESTO PUNTO L'ORGANISMO NON DOVRA' FARE ALTRO CHE FAR VERBALIZZARE DAL CONCILIATORE DESIGNATO LA CONCLUSIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO E DEL COMMA 1 LETT.A) DELL'ART.9, RENDENDO, COSI', PROCEDIBILE L'AZIONE; IN DIFETTO, CIO' SARA', COMUNQUE, POSSIBILE TRASCORSI QUATTRO MESI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA; NON RITENIAMO CHE LA RECENTE CIRCOLARE MINISTERIALE, DI MERO CARATTERE INTERPRETATIVO, SIA IMPEDITIVA;

VII - QUALCUNO POTREBBE SOSTENERE CHE SOLTANTO LA MANCATA

PARTECIPAZIONE DEL CHIAMATO LEGITTIMI L'ESONERO DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DA PARTE DELL'ISTANTE; RITENIAMO, INVECE, CHE IL REGOLAMENTO, PER OVVIARE ALL'ODIOSA ED IMMORALE INGIUSTIZIA DI DOVER FAR PAGARE UNA SOMMA AI FINI DELLA TUTELA DI UN DIRITTO, ANCHE SE NON SI EFFETTUI ALCUNA ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, ABBA INTESO (E NON SI POTEVA FARE ALTRIMENTI) FISSARE IL PRINCIPIO CHE L'INDENNITA' NON DEVE ESSERE PAGATA SE LE PARTI NON SI INCONTRINO E LA PROCEDURA SI CONCLUDA CON LA SEMPLICE RELATIVA ATTESTAZIONE; (DIVERSAMENTE L'ISTANTE, CHE HA GIA' SUBITO UN TORTO CHE INTENDE TUTELARE, DOVREBBE ESSERE COSTRETTO COMUNQUE A PAGARE L'INDENNITA' DI CONCILIAZIONE, A DIFFERENZA DEL CONVENUTO, CHE SI PRESUME CHE QUEL TORTO ABBA CAUSATO E CHE SI POTREBBE SOTTRARRE ANCHE SEMPLICEMENTE NON RISPONDENDO ALL'INVITO!!!)

VIII - INFINE, MA NON ULTIMO, GLI AVVOCATI PERSEGUIRANNO LA CONCILIAZIONE PREVENTIVA DELLA CONTROVERSA, COME GIA' NOTORIAMENTE AVVIENE CON LORO PRECIPUO IMPEGNO, INCENTIVANDONE LO SFORZO IN TAL SENSO.

IX - NEL CASO IN CUI ENTRAMBE LE PARTI ADERISCAANO ALLA PROCEDURA IL CONCILIATORE NON POTRA' FORMULARE UNA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE SENZA LA LORO ISTANZA CONGIUNTA IN TAL SENSO.